

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SINERGIE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORIGLIANO-ROSSANO CS PIAZZA
VITTORIO EMANUELE 1

Numero REA: CS - 128981

Codice fiscale: 02027120787

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-11-2005 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O	
	Sez.I - Denominazione, Sede, Oggetto, Durata e Requisiti di mutualità	
	Articolo 1 - Denominazione	
	1.1 E' costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata "COOPERATIVA SOCIALE SINERGIE".	
	1.2 La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 2 - Sede e sedi secondarie	
	2.1 La cooperativa ha sede legale nel Comune di Corigliano Calabro all'indirizzo denunciato presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.	
	2.2 La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'Organo amministrativo.	
	2.3 Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'Assemblea dei soci.	
	2.4 Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo amministrativo.	
	2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la	

	società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Articolo 3 - Oggetto sociale	
	3.1 La società e' retta dai principi della mutualità	
	ai sensi delle vigenti leggi in materia, giusta	
	art.26 del D.L.C.P.S. del 14.12.1947 n.1577 e succes-	
	sive modificazioni, senza fini di speculazione priva-	
	ta.	
	La cooperativa non ha scopo di lucro e persegue	
	l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso le seguenti finalità:	
	1) recupero di arti e mestieri mediante la promozio-	
	ne e la gestione di corsi professionali;	
	2) gestione delle risorse umane attraverso la col-	
	locazione dei giovani nel mondo del lavoro;	
	3) organizzazione di corsi di musica , teatro, cinema	
	e arti varie, nonchè di manifestazioni atte a	
	promuovere e a diffondere la cultura cinematografica,	
	musicale e teatrale;	
	4)recupero del patrimonio turistico e sviluppo delle	
	attività connesse, atte soprattutto a fornire un ser-	
	vizio di informazione e assistenza turistica, nonchè	
	la promozione, i servizi e la gestione di musei,	
	castelli, palazzi storici con tutte le relative atti-	
	vità connesse;	

	5) valorizzazione del centro storico mediante	
	iniziative quali l'utilizzo di locali disabitati a	
	scopo turistico;	
	6) recupero e sviluppo delle tradizioni popola-	
	ri, anche attraverso l'istituzione di un centro	
	di ricerca e documentazione storica;	
	7) promozione dello sviluppo socio-economico	
	del paese mediante iniziative rivolte alla risolu-	
	zione dei problemi sociali, quali l'assistenza	
	domiciliare per persone anziane o comunque bisogno-	
	se, quella socio-scolastica per bambini e giovani	
	socio culturalmente sfavoriti, nonchè l'accompagna-	
	mento di persone non deambulanti;	
	8) servizio di assistenza sanitaria territoriale ed	
	extraterritoriale e trasporto assistito con e senza	
	mezzo attrezzato, mediante prestazioni ed interventi	
	con personale qualificato medico-paramedico e vo-	
	lontario, su richiesta e nelle varie situazioni	
	di emergenza-urgenza e non, nonchè sviluppo di ini-	
	ziative atte a promuovere, diffondere, sensibilizza-	
	re, ed elevare il livello di conoscenza e cor-	
	responsabilizzazione nel campo sanitario e scien-	
	tifico della popolazione, attraverso l'informazio-	
	ne, l'educazione, la prevenzione e la diagnosi pre-	
	coce, utilizzando i mezzi più idonei allo scopo;	

	9) gestione di attività volte a risolvere i pro-	
	blemi di emergenza del territorio, quali ad esem-	
	pio la custodia di case private temporaneamente di-	
	sabitate;	
	10) organizzazione di congressi, meetings, matrimo-	
	ni, ricorrenze varie, gallerie , mostre ed aste pub-	
	bliche;	
	11) disbrigo di pratiche burocratiche presso i vari	
	uffici ed enti;	
	12) fornitura di servizi di dattilografia, foto-	
	copie e telefax;	
	13) produzione di programmi radio-televisivi e for-	
	nitura di servizi pubblicitari e promozionali alle	
	aziende;	
	14) sensibilizzazione della popolazione al rispet-	
	to della natura e dell'ambiente, mediante l'organiz-	
	zazione di attività di volontariato nei periodi di	
	maggior emergenza ambientale;	
	15) pubblicazione di atti di convegni, periodici,	
	saggistica, narrativa, letteratura in genere, ri-	
	guardanti tematiche sociali, economiche e culturali;	
	16) raccolta differenziata dei rifiuti e successivo	
	eventuale riutilizzo;	
	17) consegna veloce di corrispondenza e pacchi;	
	18) attuazione di sondaggi di opinione;	

	19) diffusione della conoscenza delle lingue	
	mediante l'organizzazione di corsi;	
	20) attività di traduzione di testi;	
	21) intermediazione turistica attraverso l'organizza-	
	zione di viaggi, sia individuali, sia di gruppo;	
	22) fornitura di servizi di pulizie: pubbliche ,	
	private, derattizzazioni e disinfestazioni;	
	23) installazione di impianti idrici, elettrici,	
	telefonici, idro-termo-sanitari;	
	24) promozione e gestione di corsi professionali in	
	genere;	
	25) servizi di segreteria e recapito;	
	26) affitto e gestione di apparecchiature tecniche	
	ed elettroniche;	
	27) recupero del territorio e sviluppo agriturismo;	
	28) gestione di impianti sportivi;	
	29) registrazione e trascrizione di atti giudiziari;	
	30) lettura contatori acqua, enel, italgas e di-	
	stribuzione bollette, nonchè distribuzione di elenchi	
	telefonici;	
	31) prestazione di servizi agli enti pubblici e pri-	
	vati;	
	32) somministrazione di alimenti e bevande;	
	Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, la	
	Società potrà organizzare e gestire qualsiasi servi-	

	zio, compiere qualunque attività connessa affine e	
	collaterale a quelle sopra elencate, nonchè tutte le	
	operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e fi-	
	nanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, avva-	
	lendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di	
	legge, regionali, nazionali ed europee, e con espres-	
	sa esclusione dell'esercizio delle suddette attività	
	nei confronti del pubblico e delle attività che im-	
	plichino erogazione di credito al consumo o locazione	
	finanziaria e, comunque, nel pieno rispetto delle	
	leggi vigenti.	
	La società potrà, infine instaurare rapporti di lavo-	
	ro a termine e non, oltre che con i soci anche con	
	soggetti non soci.	
	La cooperativa può aderire, affiliarsi e/o stipulare	
	convenzioni con federazioni internazionali, enti ed	
	organismi nazionali che perseguono gli stessi scopi.	
	Articolo 4 - Durata della cooperativa	
	4.1 La durata della cooperativa è fissata fino al 31	
	dicembre 2050 e può essere prorogata, una o più vol-	
	te, con decisione dell'Assemblea dei soci. In difet-	
	to, è prorogata a tempo indeterminato.	
	Articolo 5 - Requisiti di mutualità	
	5.1 E' preciso impegno della cooperativa di rientrare	
	nella categoria delle cooperative a mutualità preva-	

	lente e, pertanto, così come prevede l'art. 2514	
	c.c., si impone:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedot-	
	to soltanto il capitale sociale e i dividendi even-	
	tualmente maturati, ai fondi mutualistici per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della coo-	
	perativa potrà essere meglio disciplinato dai regola-	
	menti interni, compilati a cura del Consiglio di Am-	
	ministrazione e approvati dall'Assemblea.	
	Sez. II - Capitale sociale, Requisiti dei soci, Stru-	
	menti finanziari e quote	
	Articolo 6 - Patrimonio sociale e quote	
	6.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
	da un numero illimitato di quote sociali indivisibili	
	del valore nominale indicato al successivo art. 11;	
	2) dalla riserva legale, formata con il 30% degli	

	utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater	
	c.c.;	
	3) dalla riserva speciale, formata con le quote	
	sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;	
	4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme	
	versate dai soci per tassa di ammissione;	
	5) da ogni altro fondo o accantonamento costituito	
	a copertura di particolari rischi o di previsioni di	
	oneri futuri;	
	6) da liberalità e da contributi di enti pubblici e	
	privati e da introiti comunque pervenuti.	
	Articolo 7 - Aumento di capitale	
	7.1 A seguito di deliberazione dell'Assemblea dei so-	
	ci, da adottarsi con le maggioranze previste per la	
	modifica del presente statuto, il capitale sociale	
	può essere aumentato:	
	-a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione	
	almeno il 50% del valore nominale e l'eventuale so-	
	vrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio, su proposta	
	dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio so-	
	ciale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risul-	
	tanti dall'ultimo bilancio approvato;	
	-con conferimenti in natura;	

	-o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve	
	disponibili a capitale).	
	7.2 La deliberazione di aumentare il capitale sociale	
	non può essere attuata fin quando i conferimenti	
	precedentemente dovuti non siano stati integralmente	
	eseguiti.	
	7.3 Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto	
	ai soci. Tuttavia, lo stesso non può essere esercita-	
	to quando la deliberazione di aumento del capitale:	
	-lo escluda;	
	-preveda che le quote di nuova emissione debbano	
	essere liberate mediante conferimenti in natura.	
	Articolo 8 - Requisiti dei soci	
	8.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci possono appartenere alle seguenti categorie:	
	a) soci cooperatori: sono i soci che, forniti di un	
	livello di istruzione adeguato al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, dichiarano la loro disponibilità a	
	prestare la loro opera professionale al servizio del-	
	la cooperativa;	
	b) soci volontari: sono i soci che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	c) soci sovventori.	

	Articolo 9 - Procedura di ammissione dei soci	
	9.1 - L'aspirante socio deve presentare domanda	
	scritta all'Organo amministrativo, specificando:	
	a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita,	
	il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domici-	
	lio, la cittadinanza;	
	b) il titolo di studio posseduto e le sue conoscenze	
	relative alle tradizioni e alla storia locale e del	
	territorio della Piana di Sibari;	
	c) l'ammontare della quota di partecipazione che si	
	propone di sottoscrivere;	
	d) di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'e-	
	ventuale regolamento interno e le deliberazioni prese	
	dagli organi sociali competenti.	
	9.2 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza	
	dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompati-	
	bilità, delibera sulla domanda.	
	9.3 L'aspirante socio, una volta che riceve notizia	
	dell'accoglimento della domanda, deve versare, oltre	
	all'importo della quota sociale sottoscritta:	
	- una tassa di ammissione;	
	- un sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei	
	soci in sede di approvazione del bilancio;	
	Articolo 10 - Strumenti finanziari	
	10.1 La società non può emettere titoli di debito.	

	Articolo 11 - Quote	
	11.1 Il valore nominale di ciascuna quota è di Euro	
	Centocinquantaquattro/93 (Euro 154,93) .	
	11.2 Nessun socio può avere una quota di partecipa-	
	zione superiore a Euro centomila/00 (Euro 100.000,00) .	
	Articolo 12 - Trasferimento della quota	
	12.1 I soci possono cedere la quota di partecipazione	
	all'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	12.2 Il socio che intende trasferire la propria quota	
	di partecipazione deve inoltrare richiesta all'Organo	
	amministrativo con lettera raccomandata.	
	12.3 L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta, emette un provvedi-	
	mento di accoglimento ovvero di diniego, in quest'ul-	
	timo caso deve essere motivato, che comunica al socio.	
	12.4 Il socio, una volta trascorso il predetto termi-	
	ne di 60 giorni senza ricevere comunicazione del	
	provvedimento dell'Organo amministrativo, è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	12.5 La quota di partecipazione, che è nominativa,	
	non può essere sottoposta a pegno e a vincolo.	
	Articolo 13 - Trasferimento della quota di partecipa-	

	zione a causa di morte	
	13.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno	
	diritto di chiedere:	
	1) la liquidazione della quota di partecipazione;	
	2) il subentro nella partecipazione del socio decedu-	
	to.	
	Sez. III - Recesso ed esclusione soci	
	Articolo 14 - Diritto di recesso	
	14.1 I soci possono recedere dalla cooperativa, dan-	
	done comunicazione al Consiglio di Amministrazione	
	con lettera raccomandata.	
	Il recesso non può essere parziale ed ha effetto con	
	la chiusura dell'esercizio in corso, se la comunica-	
	zione perviene alla società tre mesi prima della sca-	
	denza ed in caso contrario con la chiusura dell'eser-	
	cizio successivo.	
	14.2 Il diritto di recesso può essere esercitato nei	
	seguenti casi:	
	- cambiamento dell'oggetto sociale;	
	- fusione o scissione;	
	- revoca dello stato di liquidazione;	
	- trasferimento della sede legale all'estero;	
	- proroga del termine di durata della cooperativa.	
	14.3 Il socio che intende recedere dalla cooperativa	
	deve inoltrare domanda all'Organo amministrativo con	

	lettera raccomandata.	
	Articolo 15 - Esclusione del socio	
	15.1 L'esclusione di un socio può avere luogo:	
	- per il mancato pagamento della quota di partecipa-	
	zione, giusta art. 2531 c.c.;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che deri-	
	vano dalla legge, dal contratto sociale, dal regola-	
	mento o dal rapporto mutualistico;	
	- per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti	
	per la partecipazione alla cooperativa;	
	- per la sua interdizione, inabilitazione o condanna	
	ad una pena che importa l'interdizione, anche tempo-	
	ranea, dai pubblici uffici;	
	- per fallimento del socio;	
	- per mancata partecipazione all'assemblea, senza	
	giustificato motivo, a tre adunanze consecutive;	
	15.2 L'esclusione è deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo che nè da comunicazione al socio a mezzo di	
	lettera raccomandata.	
	Articolo 16 - Liquidazione quota di partecipazione	
	16.1 Al socio receduto o escluso, ovvero ai suoi ere-	
	di, la liquidazione della quota di partecipazione è	
	determinata in proporzione al valore della cooperati-	
	va risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si è	
	verificato rispettivamente il recesso, l'esclusione o	

	la morte del socio.	
	16.2 La liquidazione della quota di partecipazione	
	non deve comprendere anche il rimborso dell'eventua-	
	le sovrapprezzo versato.	
	16.3 Il pagamento deve essere effettuato entro 180	
	giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Sez. IV - Diritti dei soci e Deliberazioni dell'As-	
	semblea dei soci	
	Articolo 17 - Diritti dei soci	
	17.1 Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque	
	sia il valore della quota di partecipazione possedu-	
	ta.	
	17.2 I soci hanno diritto:	
	a) di recedere dalla società;	
	b) ad una quota di utili, secondo le modalità e la	
	percentuale massima indicate nella successiva sez.	
	VII - Bilancio e utili (art. 2545-quinquies c.c.);	
	c) di controllare la società, come meglio precisato	
	nel successivo art. 29;	
	d) ai ristorni, secondo i criteri e i limiti di cui	
	all'art. 2545-sexies c.c.	
	Articolo 18 - Convocazione dell'assemblea dei soci.	
	18.1 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente	
	dell'organo amministrativo, anche su richiesta di	
	tanti soci che rappresentano almeno il terzo del ca-	

	pitale sociale, altresì fuori dalla sede della coope-	
	rativa, ma nel comune dove questa ha la sede, con	
	lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza.	
	18.2 Nell'avviso di convocazione, debbono essere in-	
	dicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso av-	
	viso di convocazione, può essere fissato anche il	
	giorno, l'ora e il luogo, per una eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla	
	data fissata per la prima convocazione.	
	18.3 L'Assemblea dei soci è validamente costituita,	
	anche nel caso non siano rispettate le predette for-	
	malità, quando ad essa partecipa l'intero capitale	
	sociale e tutti gli amministratori e sindaci, questi	
	ultimi se nominati.	
	18.4 L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bi-	
	lancio deve essere convocata almeno una volta all'an-	
	no, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale.	
	Articolo 19 - Partecipazione e rappresentanza	
	19.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i	
	soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, ai	

	sensi dell'art. 2538 c.c. I soci morosi non possono	
	partecipare alle decisioni.	
	19.2 Il socio può liberamente farsi rappresentare in	
	assemblea da altro socio, dal coniuge e dai parenti	
	entro il terzo grado. La delega non può essere rila-	
	sciata con il nome del rappresentante in bianco. La	
	regolarità della delega è accertata dal Presidente	
	dell'assemblea.	
	19.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea,	
	anche con la procura generale che conserva validità	
	per più assemblee.	
	19.4 La rappresentanza non può essere conferita agli	
	amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati	
	e ai dipendenti della cooperativa.	
	Articolo 20 - Svolgimento dell'Assemblea dei soci	
	20.1 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente	
	dell'organo amministrativo; in caso di sua assenza o	
	di suo impedimento dalla persona designata dalla mag-	
	gioranza degli intervenuti.	
	20.2 Il Presidente è assistito da un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere non socio,	
	con la funzione di redigere il verbale.	
	20.3 Il Presidente verifica la regolarità della co-	
	stituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento	

	dell'assemblea.	
	20.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare	
	da verbale, indicante:	
	- la data dell'assemblea;	
	- l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e	
	il capitale rappresentato da ciascuno;	
	- le modalità e il risultato delle votazioni;	
	- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti, anche in allegato;	
	- per riassunto, su richiesta dei soci, le loro di-	
	chiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal Pre-	
	sidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguar-	
	dano la modifica dello statuto, il verbale deve esse-	
	re redatto da un notaio.	
	20.5 Il verbale, anche se redatto per atto pubblico,	
	deve essere trascritto, senza indugio, nel libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Articolo 21 - Maggioranze	
	21.1 Il voto deve esprimersi solo con scrutinio pale-	
	se, col sistema della alzata di mano o per divisione	
	o con altro sistema che assicuri comunque la forma	
	palese al voto. In particolare, le elezioni delle ca-	
	riche sociali possono avvenire per acclamazione.	
	21.2 In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è	

	regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati tanti soci che rappresentino almeno il 50%	
	+ 1 dei voti esprimibili. In seconda convocazione,	
	l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qua-	
	lunque sia il numero dei soci intervenuti o rappre-	
	sentati aventi diritto di voto.	
	21.3 L'Assemblea dei soci, sia in prima che in secon-	
	da convocazione, delibera validamente a maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	21.4 Le delibere riguardanti le modifiche dell'atto	
	costitutivo sono assunte con il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentano almeno il 50% + 1 dei	
	voti esprimibili.	
	Sez. V - Organo amministrativo	
	Articolo 22 - Consiglio d'Amministrazione	
	22.1 La Cooperativa è amministrata da un Consiglio	
	di amministrazione, costituito da un minimo di tre	
	componenti ad un massimo di nove membri, anche non	
	soci, nominati dai soci.	
	22.2 Non può essere nominato amministratore e, se	
	nominato, decade dall'ufficio l'interdetto, l'inabi-	
	litato, il fallito, o chi è stato condannato ad una	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea,	
	dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uf-	
	fici direttivi, la persona che esercita attività in	

	concorrenza o in conflitto di interessi con quella	
	della società.	
	Decadono, altresì dal Consiglio di Amministrazione	
	coloro i quali usano la carica per scopi strumentali,	
	personali, politici o religiosi.	
	22.3 Il Consiglio di amministrazione, nella prima	
	riunione, elegge, tra i propri componenti, il Presi-	
	dente e il Vice Presidente.	
	22.4 Gli amministratori durano in carica tre anni e	
	sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di	
	un amministratore, il Consiglio, alla prima riunione,	
	provvede alla sua sostituzione chiedendone la conva-	
	lida alla prima Assemblea dei soci. Il Consiglio è	
	presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice	
	Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere	
	più anziano di età dei presenti.	
	22.5 Il Consiglio di amministrazione può delegare,	
	determinandole nella deliberazione, parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad uno o più degli amministratori,	
	oppure ad un Comitato esecutivo, nei limiti indicati	
	nell'art. 2544 c.c.	
	22.6 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente anche dietro domanda di un amministrato-	
	re, o dal Collegio sindacale, se nominato. La convo-	
	cazione è fatta in sede, o in altro luogo nel comune	

	in cui ha sede la cooperativa, con lettera postacele-	
	re con ricevuta di ritorno, da spedirsi almeno 5	
	giorni prima dell'adunanza.	
	22.7 Le adunanze si ritengono legali quando vi inter-	
	viene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti degli amministratori presenti. A parità di voti	
	prevale il voto del Presidente.	
	Non è ammesso il voto per rappresentanza.	
	22.8 L'amministratore che, senza giustificato motivo,	
	manca a più di tre sedute consecutive è considerato	
	decaduto.	
	22.9 La cessazione degli amministratori per scadenza	
	del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.	
	22.10 Il Presidente, per la redazione del verbale	
	della riunione, nomina un segretario che può essere	
	estraneo al Consiglio.	
	Articolo 23 - Competenze degli amministratori	
	23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di	
	tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordi-	
	naria della cooperativa, che non siano espressamente	
	dalla legge riservati all'Assemblea dei soci.	
	A solo titolo esemplificativo, al suddetto organo	
	spetta, pertanto, fra l'altro di:	

	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'As-	
	semblea dei soci;	
	b) redigere i bilanci di esercizio;	
	c) compilare eventuali regolamenti interni;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere inerenti all'attività;	
	e) compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli	
	istituti di credito;	
	f) conferire procure, sia generali che speciali,	
	anche ai non soci;	
	g) trasferire la sede sociale purchè nell'ambito	
	dello stesso comune;	
	h) istituire o sopprimere, sia in Italia che all'e-	
	stero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie,	
	uffici di rappresentanza;	
	i) assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e	
	l'esclusione dei soci;	
	m) concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	n) impegnare la Cooperativa in arbitrati anche	
	amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli	
	organi giurisdizionali, come meglio previsto nel	
	successivo art. 24;	
	o) deliberare e concedere avalli cambiari, fideius-	

	sioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qual-	
	sivoglia forma;	
	p) curare la tenuta dei libri sociali, nonchè di	
	quelli fiscali obbligatori e sussidiari.	
	Articolo 24 - Rappresentanza della società	
	24.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ha la rappresentanza e la firma sociale. E', pertan-	
	to, autorizzato a riscuotere somme, rilasciandone	
	quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio	
	nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e	
	procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria	
	ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdiz-	
	zione.	
	24.2 Nell'assenza od impedimento del Presidente, i	
	suoi compiti sono assunti dal Vice Presidente.	
	Articolo 25 - Compensi agli amministratori	
	25.1 Gli amministratori non ricevono compensi salvo	
	che l'Assemblea dei soci non deliberi diversamente.	
	25.2 L'Assemblea dei soci può stabilire che siano ri-	
	conosciuti gettoni di presenza agli amministratori.	
	Sez. VI - Organo di controllo	
	Articolo 26 - Organo di controllo	
	26.1 La cooperativa, nei casi previsti dalla legge,	
	è normalmente controllata da un Revisore il quale de-	
	cade dall'incarico allorchè, ai sensi dell'art.2543	

	c.c., si è obbligati ad istituire il Collegio sinda-	
	cale. Detto Collegio è composto da tre sindaci effe-	
	tivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci	
	che designa altresì il Presidente e ne determina la	
	retribuzione per il triennio. Essi restano in carica	
	per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla	
	data della deliberazione dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Articolo 27 - Collegio sindacale	
	27.1 Il Collegio sindacale è tenuto a redigere il	
	verbale di ogni riunione nel Libro delle decisioni	
	del collegio sindacale e deve essere sottoscritto da-	
	gli intervenuti.	
	27.2 La retribuzione annuale dei sindaci è determina-	
	ta dai soci all'atto della nomina per l'intero perio-	
	do di durata del loro ufficio.	
	27.3 I sindaci devono assistere alle adunanze delle	
	Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di	
	amministrazione.	
	27.4 Il controllo del Collegio sindacale, quando	
	l'Organo di controllo non è obbligatorio per il codi-	
	ce civile, è limitato al controllo legale dei conti e	
	non è richiesto il controllo sulla gestione.	
	Articolo 28 - Revisore	
	28.1 Quando non è obbligatoria la nomina del Collegio	

	sindacale, ai sensi dell'art. 2543 c.c., il controllo	
	della cooperativa può essere esercitato da un Revisore.	
	28.2 Non può assumere il mandato di Revisore e, se	
	nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle	
	condizioni previste dall'art. 2399 c.c.	
	28.3 Il mandato ha la durata di tre esercizi, con	
	scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio.	
	28.4 Il Revisore svolge il controllo contabile secondo le funzioni e le modalità di cui agli artt.	
	2409-ter - 2409-septies c.c., compatibilmente con la	
	figura monocratica che riveste e le norme del presente statuto.	
	28.5 Il compenso del Revisore è determinato dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	Articolo 29 - Controllo dei soci	
	29.1 I soci che non partecipano all'amministrazione	
	hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi	
	dell'art. 2476 c.c., notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Sez. VII - Bilancio e Utili	

	Articolo 30 - Esercizi sociali	
	30.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Articolo 31 - Bilancio	
	31.1 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale,	
	l'Organo amministrativo cura l'erezione del bilancio	
	di esercizio e le conseguenti formalità di legge.	
	31.2 Il bilancio deve essere approvato dai soci entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ov-	
	vero entro 180 giorni nel caso di cooperative tenute	
	alla redazione del bilancio consolidato e quando lo	
	richiedono particolari esigenze relative alla strut-	
	tura ed all'oggetto della cooperativa; in questi ca-	
	si, l'Organo amministrativo deve segnalare, nella re-	
	lazione sulla gestione, o nella nota integrativa in	
	caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ra-	
	gioni della dilazione.	
	Articolo 32 - Distribuzione di utili	
	32.1 Con la deliberazione dei soci che approva il bi-	
	lancio, il relativo utile netto è così distribuito:	
	- il 30% al fondo di riserva legale;	
	- la percentuale, che attualmente è del 3%, in base	
	all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	

	- un dividendo ai soci, in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere	
	destinata alle altre riserve facoltative ed indivisi-	
	bili eventualmente istituite;	
	- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva	
	straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento	
	gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.	
	32.2 Le riserve non sono ripartibili fra i soci	
	durante l'esistenza della società.	
	Sez. VIII - Scioglimento e Liquidazione	
	Articolo 33 - Scioglimento e liquidazione	
	33.1 La cooperativa si scioglie al verificarsi di una	
	delle seguenti cause:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la	
	sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la	
	continuata inattività dell'Assemblea dei soci;	
	d) in assenza di utili e riserve disponibili per	
	liquidare la quota del socio recedente;	
	e) per perdita del capitale sociale;	
	f) per deliberazione dell'Assemblea dei soci.	

	33.2 Con lo scioglimento della cooperativa, ai sensi	
	dell'art. 2514 c.c., sorge l'obbligo di devoluzione	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	Articolo 34- Clausola compromissoria	
	34.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere	
	tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i	
	soci medesimi e che abbiano ad oggetto diritti dispo-	
	nibili relativi al contratto sociale, sono deferite	
	al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre	
	arbitri che verranno nominati, su richiesta di una	
	delle parti interessate, dal Presidente del Tribunale	
	del luogo ove ha sede la società.	
	Gli arbitri decidono in via irrituale e secondo	
	equità ed a maggioranza.	
	Articolo 35 - Norme finali e di rinvio	
	35.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel	
	presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme	
	di legge.	
	Firmato: Amica Mario Giovanni - Antonio Borromeo	
	notaio - sigillo notarile.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale	
	documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20	